

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (VII) - AGRICOLTURA (IX)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GARLATO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (Approvato dal Senato). (926)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1, 2, 3
GEREMIA	2
POLANO	2, 6, 8
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	3
HELFER, <i>Relatore</i>	4, 7
FRANZO	5
MATTEUCCI	6
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	8
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	8

La seduta comincia alle 8,30.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (Approvato dal Senato). (926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950,

n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, nella seduta del 26 maggio 1954.

Avverto che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in merito, parere favorevole, in data 23 giugno 1954.

Do la parola al Ministro senza portafoglio, onorevole Campilli, che ne ha fatto richiesta.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Poiché devo assentarmi per partecipare al Consiglio dei ministri, indetto per le ore 9, desidero dare alla Commissione alcuni chiarimenti preliminari. Successivamente, i Sottosegretari onorevoli Capua e Colombo potranno fornire tutte le spiegazioni inerenti ai programmi che stanno svolgendo i Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Io ho voluto partecipare a questa riunione unicamente perché sono stato il promotore del presente disegno di legge.

Come i colleghi ricordano, la precedente legge n. 647 contemplava uno stanziamento di 200 miliardi per le zone depresse del Centro-Nord. Questa somma è stata così ripartita: 70 miliardi per le spese della riforma dell'Ente Maremma e del Delta Padano, di cui 5 miliardi all'anno all'Ente Maremma, e 2 miliardi all'anno al Delta Padano; 50 miliardi per i bacini montani; 50 miliardi per la viabilità; 30 miliardi per gli acquedotti.

In questo caso, a differenza di quanto avviene per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri del Centro-Nord non predispone i pro-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

grammi, ma si limita unicamente a fare un accertamento e, quindi, a deliberare su proposte che presentano i Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. L'indagine che compie il Comitato dei Ministri è rivolta ad accertare se le opere proposte rispondono a quelle che sono state le finalità della legge n. 647.

Come per il Sud, così per il Centro-Nord, si è constatata la inadeguatezza dello stanziamento di 200 miliardi in confronto alle spese da sostenere, e, quindi, si è proposta una legge la quale prevede un ulteriore stanziamento di 50 miliardi, prorogando i termini ed aumentando per alcuni anni lo stanziamento relativo.

I 50 miliardi previsti dal disegno di legge che oggi è sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione, secondo un preventivo accordo intervenuto tra il Ministero dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici, dovrebbero essere così ripartiti: 19 miliardi al Ministero dell'agricoltura per completare i programmi e, quindi, i finanziamenti relativi ai due grossi comprensori di riforma, quello dell'Ente Maremma e quella del Delta Padano; 31 miliardi al Ministero dei lavori pubblici per le opere previste dalla legge stessa.

Il rapporto presentato da quest'ultimo Ministero, e che è riassunto nella relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge al Senato, fa, però, prevedere che buona parte di tale somma dovrà essere destinata ad integrare gli stanziamenti precedenti per opere già avviate.

Il programma per il Centro-Sud fu predisposto — come ho già detto — in base a segnalazioni di opere da parte dei Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. I preventivi disegni relativi furono basati su progetti di larga massima presentati dal Ministero dei lavori pubblici in seguito alle proposte dei Provveditorati e del Genio civile. È facile arguire quello che è avvenuto: trattandosi di preventivi fatti su progetti di larga massima, quando si è passati dalla fase di studio alla fase esecutiva, si è riscontrata una sensibile differenza tra preventivo e consuntivo di spesa. Pertanto, il Ministero dei lavori pubblici prevede, salvo migliori accertamenti, che una parte sensibile di questo ulteriore stanziamento dovrà essere destinata alla integrazione dei fondi stabiliti per le strade nel piano precedente, onde completare i lavori già avviati. E, poi, nelle intenzioni del Governo di destinare la parte restante prevalentemente agli acquedotti, sia per completare le opere già iniziate, sia per poterne iniziare

altre sempre in materia di acquedotti — con particolare riguardo alle zone montane — dato che le maggiori richieste pervenute al Ministero dei lavori pubblici provengono proprio da comuni di zone montane dell'Italia centrale e settentrionale.

Questa, molto sommariamente, è l'inquadatura della legge.

Per quanto si riferisce, poi, ai particolari sull'applicazione della legge n. 647, al programma già comunicato, ed all'esecuzione di esso, dato che quella legge rimette ai Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici tutta la parte riguardante la predisposizione e la esecuzione dei programmi relativi, il Comitato dei Ministri non è in grado di riferire alla Commissione; lo potranno, invece, i colleghi Sottosegretari dell'agricoltura e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro deve assentarsi, prego gli onorevoli colleghi di chiedere subito al Ministro i chiarimenti che desiderano.

GEREMIA. Nell'articolo 1 del disegno di legge si dice che questo stanziamento serve per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse. Queste località devono essere definite per legge « economicamente depresse ? ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. La determinazione delle zone depresse, data la difficoltà di dichiarare « depressa » una determinata zona, non è stata fatta genericamente. Il Comitato dei Ministri ha proceduto, invece, in base al criterio di considerare depressa una certa zona, non genericamente, ma relativamente all'opera che deve essere eseguita, si tratti di acquedotti, di strade o di sistemazione montana.

POLANO. Noi discutiamo su un disegno di legge il quale modifica una legge già esistente. Però, su questa legge già esistente, sulla funzionalità di essa, sul modo in cui sono stati spesi gli stanziamenti relativi, non abbiamo alcuna notizia.

PRESIDENTE. Il Ministro ha già dichiarato che, per tutto quanto riguarda il programma decennale della legge n. 647 — programma già stabilito per tutti i dieci anni e a conoscenza di tutti — e lo svolgimento di esso, si rimette alle dichiarazioni che faranno i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e del Ministero dei lavori pubblici.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Altri chiarimenti i colleghi potranno trovarne nella relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge al Senato, e

negli allegati alla relazione della VII Commissione del Senato al bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per i chiarimenti che ha voluto dare, e prego l'onorevole Guariento, relatore per la VII Commissione, di svolgere la sua relazione sulla parte del disegno di legge che interessa il Ministero dei lavori pubblici.

GUARIENTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non c'è bisogno che io ricordi che le due leggi 10 agosto 1950, n. 646 e n. 647, sono leggi gemelle, emanate allo scopo di far eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse; la prima, per le regioni e le provincie del Mezzogiorno e delle Isole, la seconda, per quelle del Centro-Nord d'Italia.

Le opere ammesse al beneficio delle due leggi comprendono la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Va notato, però, che nella legge 25 luglio 1952, n. 949, di modifica alle predette, esse non ebbero uguale trattamento, perché mentre per la prima — cioè la 646 — detta della Cassa del Mezzogiorno, negli articoli 1 e 2 del Capo I, fu ampliata la durata da 10 a 12 anni, e gli stanziamenti per gli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso furono elevati da 80 a 90 miliardi annui, e per gli esercizi 1960-61 e 1961-62 i contributi furono previsti rispettivamente in miliardi 110 e 100; per la legge n. 647 — quella del Centro-Nord — fu lasciata invariata la durata e immutati rimasero i seguenti contributi: 50 miliardi per spese di viabilità ordinaria, 30 miliardi per la costruzione di acquedotti; 50 miliardi per la sistemazione idraulico-forestale; 70 miliardi per l'attuazione della legge sulla riforma agraria.

Con il disegno di legge n. 926, che in questo momento è sottoposto al nostro esame, si intende riserbare alla legge n. 647 un trattamento analogo a quello usato alla n. 646. E, precisamente, se ne estende l'efficacia a un periodo di 12 anni, anziché di 10, e si eleva il contributo complessivo da 200 miliardi a 250.

In tal modo, a partire dall'esercizio 1955-1956, fino all'esercizio 1959-60, il contributo annuo sarà variato da 20 a 22 miliardi (un 10 per cento in più) e, in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62, saranno disponibili 20 miliardi; e la maggiore spesa sarà ripartita tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura.

Il disegno di legge è giustificato dal fatto che il Comitato dei ministri si è trovato di fronte ad una ben ardua realtà. Anzitutto a un numero eccezionale di domande, sia per acquedotti che per strade; e, a buona parte di esse, ha dovuto dare una risposta negativa essendosi rilevati insufficienti i 50 miliardi disponibili per le strade, e ancor più i 30 miliardi assegnati agli approvvigionamenti idrici. Inoltre, si sono resi necessari anche ulteriori stanziamenti per completare opere già comprese nel programma decennale, ma non sufficientemente finanziate.

Se può interessare alla Commissione, in merito alla viabilità, dirò che il Comitato dei ministri, in un primo tempo, fissando uno stanziamento di 5 miliardi all'anno, provvide a un programma triennale, dall'esercizio 1950-51 al 1952-53. Nell'aprile del 1953, fu predisposto un programma settennale, impegnando i rimanenti 35 miliardi.

Le opere programmate — tenendo conto anche delle indicazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche — comprendono la costruzione e la sistemazione di strade. Sono diverse centinaia di lavori per l'allacciamento di frazioni e comuni isolati alla rete esistente, con particolare riguardo ai comuni montani e che concernono anche talune arterie di importanza interprovinciale e interregionale; come, ad esempio, la strada Ostia-Anzio, la strada Romea interessante l'Emilia e il Veneto; La Bria, la Valcellina e la Val Degano in provincia di Udine, la strada Feltrina e la Castelfranco-Cornuda nelle provincie di Belluno e di Treviso.

Delle opere programmate per il primo triennio, quelle appaltate sono quasi il 100 per cento; quelle già eseguite il 70 per cento, e il resto è in corso di esecuzione.

Di quelle previste per il settennio, le opere appaltate o in corso di appalto sono per 2.800 milioni circa. Le altre opere — per circa 1 miliardo — sono in corso di istruttoria e, per la rimanente somma, sono in corso di progettazione.

Sempre rimanendo nel campo delle strade, si ritiene, per accertamenti eseguiti, che la somma necessaria per i completamenti sia non inferiore ai 27 miliardi. Pertanto, con i maggiori fondi ammessi da questo disegno di legge, difficilmente sarà possibile includere nel programma, divenuto dodecennale, nuove opere all'infuori di quelle già previste.

In vista di quanto è stato esposto, debbesi raccomandare che dei 50 miliardi la quota assegnata al Ministero dei lavori pubblici sia la più elevata possibile, perché si faccia fron-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

te almeno ai completamenti in modo da rendere utilizzabili le opere eseguite.

Passando al campo degli acquedotti, non meno inderogabili esigenze di ulteriori finanziamenti si presentano, tanto più che la somma ad essi assegnata in virtù della legge n. 647 è stata solo di 30 miliardi, e che elevatissime sono le richieste per risolvere in forma soddisfacente il problema dei rifornimenti idrici nelle regioni del Centro-Nord.

Nella compilazione del programma decensviluppo economico e sociale delle zone servite.

Per la utilizzazione dei 30 miliardi della legge n. 647, furono presi i seguenti impegni distinti per regioni: Piemonte 1 miliardo e 333 milioni; Lombardia 758 milioni; Veneto 7 miliardi e 181 milioni, Liguria 173 milioni; Emilia e Romagna 3 miliardi e 803 milioni, Toscana 8 miliardi e 486 milioni; Marche 4 miliardi e 413 milioni, Umbria 198 milioni, Lazio 3 miliardi 649 milioni e 500 mila lire.

Si noti, però, che per assicurare il completamento delle opere ammesse al finanziamento, il Ministero prevede un fabbisogno di almeno 7 miliardi.

Di tale programma sono stati finora finanziati e appaltati lavori per complessivi 16 miliardi di lire, superando così, con i lavori in corso, la quota degli stanziamenti annuali.

Da calcoli fatti, se dovessero essere accolte tutte le domande pervenute al Ministero per acquedotti e non ammesse finora al finanziamento, con i precedenti 30 miliardi, ne occorrerebbero altri 28, che aggiunti ai 7 previsti per i completamenti assommano a 35.

Tra gli acquedotti che sono richiesti, meritano particolarmente di essere segnalati: nel Veneto, l'acquedotto consorziale della Bassa Padovana, del previsto importo di un miliardo, 640 milioni e 135 mila lire; l'acquedotto consorziale del Delta Padano, per lire 3 miliardi; l'acquedotto consorziale della Bonifica sinistra del Piave, di lire 1 miliardo, 187 milioni, 238 mila e 324 lire. Nel Piemonte: l'acquedotto consorziale Borgoticino e Uniti per lire 914 milioni e 400 mila lire. Nell'Emilia: il gruppo acquedotti Montagna bolognese, per lire 635 milioni; l'acquedotto consorziale del Dragone, per lire 500 milioni, l'acquedotto consorziale della Rosola per lire 580 milioni. Nelle Marche l'acquedotto di Ancona, per lire 1 miliardo e 775 milioni. Nell'Umbria l'acquedotto consorziale della Valle Umbra, per lire 2 miliardi e 300 milioni.

Merita di essere ricordata una innovazione introdotta dall'articolo 3 di questo disegno di legge. Esso ammette che una somma non

superiore al 2 per cento delle assegnazioni per acquedotti, possa essere destinata allo studio e alla preparazione dei relativi progetti. È un provvedimento veramente accettabile, in vista delle difficoltà che i comuni o i consorzi incontrano in tale materia, e perché una sufficienza di mezzi può dare la garanzia che lo studio e la progettazione di opere così delicate avvengano con la maggiore accuratezza possibile.

Onorevoli colleghi, nel concludere la mia relazione, io vi invito ad approvare questo provvedimento, anche se, di fronte alla imponenza e alla urgenza delle opere richieste dalle regioni del Centro-Nord, il nostro animo sarebbe sospinto a chiedere maggiori stanziamenti e più breve il periodo di tempo consentito per impiegarli.

Dobbiamo apprezzare lo sforzo del Governo; prendiamo atto che questo disegno di legge costituisce un ottimo precedente, che indubbiamente potrà essere rinnovato non appena più larghi mezzi, in un avvenire che ci auguriamo molto prossimo, saranno a disposizione del Governo.

Chiedo, pertanto, l'immediata approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione, per la parte del disegno di legge che riguarda il Ministero dell'agricoltura.

HELPER, Relatore. Il settore che riguarda l'agricoltura si riferisce unicamente al finanziamento dei due enti di riforma fondiaria, l'Ente Maremma tosco-laziale, e il Delta Padano. Per essi, nella legge n. 647 erano stati stanziati, di fatto, 70 miliardi distribuiti in dieci anni, e precisamente 5 miliardi all'anno per l'Ente Maremma, e 2 miliardi all'anno per il Delta Padano.

In base alla legge n. 998 è stato consentito lo sconto anticipato di queste annualità attraverso mutui accesi da parte dell'Ente, con l'autorizzazione del Ministero, presso istituti pubblici, ai quali venivano versate le quote annuali, via via maturate. Lo sconto, però, non poteva superare il limite di quattro annualità; cioè, si potevano impegnare soltanto le quattro annualità successive all'anno in cui si compiva l'operazione. Ciò era dovuto al fatto che la curva delle esigenze di intervento finanziario, in quell'attività di riforma, non è costante, ma si ha un aumento notevolissimo nel terzo, quarto e quinto anno.

Ora, praticamente i fondi sono esauriti, e il Ministero dell'agricoltura ha denunciato al Governo la necessità di stanziamenti supplementari. Nel presente disegno di legge,

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

tali stanziamenti supplementari sono previsti nella cifra di 19 miliardi, così suddivisi: 13 miliardi e 500 milioni a favore dell'Ente Maremma; 5 miliardi e 500 milioni a favore del Delta Padano.

Questi ulteriori stanziamenti, però, vengono a maturare per la massima parte negli ultimi anni di applicazione della legge, cioè nel 1960-61, 8 miliardi; nel 1961-62, 5 miliardi. Gli aumenti previsti nel quinquennio 1955-56—1959-60 si riducono a ben modesta misura.

Pur tenendo conto che le esigenze dei due Enti, come denunciate dal Ministero, sono assai superiori a quanto stanziato dal disegno di legge, tuttavia noi dobbiamo accettarlo, evidentemente nella speranza che, esauriti questi fondi, altri ne possano essere accordati per il completamento delle opere necessarie alla trasformazione cui attendono l'Ente Maremma e il Delta Padano.

È necessario anche precisare che questi ulteriori stanziamenti sono reclamati non soltanto per la variazione dei costi e l'aumento delle opere, ma anche per la cresciuta estensione del territorio nel quale sono chiamati a intervenire gli enti di riforma. Mentre le previsioni per l'Ente Maremma erano contenute in 160 mila ettari, oggi siamo arrivati a 191 mila ettari. Così, per il Delta Padano, da 30 mila ettari previsti si è arrivati a 45.667 ettari. Da qui quella differenza tra preventivo e consuntivo di spesa, richiamata, poc'anzi, dal Ministro Campilli.

Comunque, il disegno di legge è già stato approvato dal Senato; altre entrate non si possono prevedere: quindi, è sempre meglio accogliere quello che è dato, sperando nel futuro.

Anche per questi stanziamenti è prevista la possibilità di uno sconto anticipato, attraverso mutui presso istituti bancari, oppure attraverso l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato. Naturalmente questo sconto anticipato comporta una decurtazione reale delle disponibilità nella cifra corrispondente all'interesse del 6 per cento circa che il mutuo o lo sconto anticipato costano. Quanto alle obbligazioni, non so in che limite possano gravare a decurtazione degli stanziamenti, ma è certo che gravano.

Per quanto riguarda gli sconti già effettuati dagli Enti con l'autorizzazione del Ministero, posso dire che esistono due contratti di mutuo, il primo stipulato il 15 giugno 1953, il secondo il 6 marzo 1954 — tra il Consorzio di Credito per le Opere pubbliche e l'Ente Maremma e Fucino, ciascuno per sette mi-

liardi, con ammortamento in quattro esercizi e con interessi del 6 per cento per semestralità posticipate: in complesso, lire 1 miliardo, 486 milioni e 290 mila lire per ogni mutuo, oltre la differenza per prezzo di emissione (96,50 per cento) e spese.

Vedete, quindi, che l'incidenza è assai notevole, anche se è sempre sperabile che l'operazione avvenga, in quanto l'investimento anticipato dovrebbe consentire redditi superiori alla spesa prevista per l'accensione del mutuo. D'altra parte, c'è da osservare che se i programmi devono essere attuati e le assegnazioni devono avvenire, queste possono essere fatte solo ad opera compiuta. Di conseguenza, non si può procrastinare di tre, quattro, cinque anni gli interventi più necessari per mettere in condizione gli Enti di consegnare i terreni agli assegnatari.

Non ho altro da aggiungere, salvo augurarmi che, esauriti questi fondi, il Governo e il Parlamento trovino la soluzione per reperirne altri, in modo che l'attività degli Enti di riforma possa raggiungere tutti i presupposti per i quali gli Enti stessi sono stati creati.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare lettura del parere espresso dalla IV Commissione:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminato per il parere alle Commissioni VII (Lavori pubblici) e IX (Agricoltura) il disegno di legge « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento. La Commissione, tuttavia, in considerazione che gli stanziamenti per l'esecuzione di acquedotti, fognature e viabilità minore si sono dimostrati insufficienti rispetto alle necessità dei comuni, specie nelle zone montane e collinari, raccomanda che l'aumento di 50 miliardi sia destinato in prevalenza al finanziamento delle opere sopra indicate, proposte dai comuni e da altri enti competenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANZO. Questo mio breve intervento è determinato soprattutto dal parere espresso dalla IV Commissione. Questa, nel dichiararsi favorevole, raccomanda che siano tenute in prevalenza presenti le necessità delle zone montane per quanto si riferisce alla viabilità, agli acquedotti e alle fognature.

Desidero fare alcune osservazioni a questo proposito.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

Anzitutto, faccio notare che già l'onorevole Geremia aveva chiesto un chiarimento al Ministro per quanto attiene alle località economicamente depresse delle provincie. Nessuno più di noi è convinto della opportunità di questa legge. Però, circa il criterio discriminate, cioè la distinzione tra zone depresse e non depresse, credo non si spenderanno mai abbastanza parole per raccomandare al Comitato dei Ministri, preposto all'attuazione della legge, e ai funzionari competenti, di procedere con la massima prudenza e in base ad un accurato esame dei dati. Perché abbiamo visto, purtroppo, che si può definire genericamente « località economicamente depressa » quella situata a 700 metri di altezza, trascurando, invece, zone maggiormente depresse di collina e di pianura. Non voglio fare esempi, ma ne potrei portare a migliaia. Sono state sovvenzionate zone montane per le quali la definizione di « economicamente depresse » era molto, ma molto, discutibile. Bisogna, invece, che siano realmente sovvenzionate le zone depresse.

Quanto alla raccomandazione della IV Commissione, di provvedere soprattutto a strade, fognature e acquedotti, vorrei osservare che si dovrebbe dare la priorità alle opere di acquedotti e fognature, in quanto per queste sussiste veramente una esigenza di carattere sociale collettivo, ed i Comuni non possono far fronte integralmente alla loro realizzazione.

Per quanto riguarda le strade, c'è anche da considerare che quei comuni i quali ottengono la costruzione gratuita di strade, spesso non si preoccupano del fatto che, poi, dovranno provvedere alla manutenzione delle stesse e, spesso, specie i comuni montani, non sono in grado di farlo.

Concludo raccomandando che, per questi motivi, si dia la precedenza alle opere idriche, cioè alla costruzione di acquedotti e fognature, che veramente risponde ad esigenze immediate, e che si tenga conto non solo delle zone montane e collinari, ma anche delle zone depresse della pianura.

MATTEUCCI. Sono stato relatore di minoranza quando si è variata la discutibile legge n. 647, e sono stato molto severo nei suoi confronti. Nel presente disegno di legge c'è qualche miglioramento, nel senso che all'articolo 5 sono stabiliti veramente gli scopi e gli obiettivi della legge: cioè, è stabilita l'assegnazione agli Enti di riforma di determinate somme, come dovrebbe essere in ogni legge fatta da un Parlamento che si rispetti, senza lasciare una completa discrezionalità

al potere esecutivo. Come si può fare una legge che si riferisca genericamente alle zone economiche depresse, quando, allorché essa venne esaminata, per due giorni in Commissione si discusse su che cosa si intendeva con « zone economicamente depresse », e nessuno seppe definirle? Di conseguenza, noi abbiamo creato uno strumento legislativo che lascia al potere esecutivo la facoltà di applicare quelle disposizioni dove meglio crede, con una così larga discrezionalità come mai nessun Parlamento ha fatto.

PRESIDENTE. Lei stesso, onorevole Matteucci, non ha trovato una definizione idonea. Bisognava, quindi, rassegnarsi a lasciare quella dizione generica.

MATTEUCCI. Non c'era affatto da rassegnarsi! C'era da fare, per esempio, una legge per gli acquedotti, quella che ora è allo studio e che riguarda una determinata zona.

Anche la legge per la Cassa del Mezzogiorno ha rivelato degli inconvenienti, ma essa ha uno scopo, agisce in una zona precisa e delimitata, cosa che qui non accade. Abbiamo visto che il Comitato dei Ministri dichiara zone economicamente depresse quelle che più ritiene opportune.

Per queste ragioni io — parlo a titolo personale, perché non so quale sia in proposito il pensiero del mio Gruppo — mi asterrò dal votare il disegno di legge.

POLANO. Il nostro Gruppo condivide le osservazioni dell'onorevole Matteucci. Anche quando si discusse la legge che ora si vuole integrare, furono fatte delle critiche, che oggi si possono ripetere, riguardo al criterio di collegare tra loro esigenze diverse, come quelle relative agli acquedotti, alle fognature, dalla viabilità, esigenze le quali, invece, dovrebbero essere considerate separatamente, con precisi stanziamenti e con riferimento a determinate zone di applicazione della legge.

D'altra parte, tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, hanno lamentato che la legge, a suo tempo, fissò uno stanziamento assolutamente insufficiente per quelli che erano gli obiettivi che essa si proponeva, e che anche la integrazione operata dal presente disegno di legge continua ad essere assolutamente insufficiente, tanto più che una parte notevole del nuovo stanziamento — 27 miliardi — è già impegnata per il completamento di opere iniziate, le quali devono essere ultimate. Quindi, restano, in sostanza, 23 miliardi, per cui con questo ulteriore stanziamento, non si può prevedere la realizzazione di opere urgenti e necessarie.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

Riteniamo, quindi, che tutte quelle ragioni che abbiamo portato a suo tempo per cercare di migliorare la legge precedente, sussistano tuttora ed abbiano anche maggior fondamento. Pertanto, ci asterremo dal votare questa legge.

Accogliendo quella che è stata la voce unanime di tutti coloro i quali sono intervenuti nella discussione, compresi i relatori, proponiamo un ordine del giorno nel quale si impegna il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un altro disegno di legge integrativo dei due stanziamenti già approvati, onde si possa procedere alla pianificazione delle opere, in modo da venire incontro effettivamente alle esigenze che la legge si propone di soddisfare.

L'ordine del giorno è del seguente tenore.

« Le Commissioni permanenti VII (Lavori pubblici e IX (Agricoltura), riunite in seduta comune per l'esame del disegno di legge n. 926 contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale; ritenuto che il nuovo stanziamento di 50 miliardi ad integrazione della predetta legge sia assolutamente insufficiente; impegna il Governo a presentare tempestivamente un nuovo stanziamento più adeguato alle esigenze delle opere necessarie, particolarmente per quanto riguarda la viabilità, gli acquedotti e le opere minori ».

HELPER, *Relatore*. Perché non si fa riferimento anche alla riforma fondiaria?

PRESIDENTE. Effettivamente l'ordine del giorno potrebbe tenere presente anche la riforma fondiaria. Considereremo tale estensione, più oltre, in sede di votazione.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

«A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente,

a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

(*E approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei ministri designato dal Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso, e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'articolo 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore al 2 per cento delle assegnazioni da esso deliberate per la costruzione di acquedotti, sia utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per gli studi e le progettazioni relative.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come segue:

« Sul fondo annuale di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

Esercizio	1952-53	L.	5.000.000.000
»	1953-54	»	5.000.000.000
»	1954-55	»	5.000.000.000
»	1955-56	»	5.900.000.000
»	1956-57	»	5.900.000.000
»	1957-58	»	5.900.000.000
»	1958-59	»	5.900.000.000
»	1959-60	»	5.900.000.000
»	1960-61	»	5.000.000.000
»	1961-62	»	4.000.000.000

b) all'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano:

Esercizio	1952-53	L.	2.000.000.000
»	1953-54	»	2.000.000.000
»	1954-55	»	2.000.000.000
»	1955-56	»	2.300.000.000
»	1956-57	»	2.300.000.000
»	1957-58	»	2.300.000.000
»	1958-59	»	2.300.000.000
»	1959-60	»	2.300.000.000
»	1960-61	»	3.000.000.000
»	1961-62	»	1.000.000.000 ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per l'esplicazione della propria attività, se-

condo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente articolo 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministero del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.

Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura».

(È approvato).

L'ordine del giorno Polano è già stato illustrato dal proponente. Poiché nessuno domanda la parola, prego gli onerevoli rappresentanti del Governo di esprimere il loro parere in merito.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho da fare un'unica osservazione. Fermo restando che inviti di questo genere, più che essere rivolti ai Ministeri che sono qui rappresentanti, coinvolgono il Ministero del tesoro e la politica economica generale del Governo — data la impossibilità di un impegno in questo senso senza che studi e ricerche adeguate mettano in condizione di reperire i fondi — pregherei i presentatori dell'ordine del giorno di trasformare l'impegno in invito, per la serietà dell'ordine del giorno stesso. Dopo di che, non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire, alla parola « impegna », la dizione « fa voti ».

POLANO. Noi accettiamo la modifica.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle dichiarazioni del collega, onorevole Colombo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Polano con la modificazione suggerita dal Governo e accettata dal proponente.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere

 LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (LAV. PUBBL. E AGRICOL.) — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ». (926):

Presenti	89
Astenuti	41
Votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	45
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Per la VII Commissione (Lavori pubblici). Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cervone, Cortese Pasquale, De Biagi, De' Cocci, Di Leo, Garlato, Geraci, Gighia, Gorini, Guariento, Marconi, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Pacati, Pasini, Pignatone, Pintus, Quintieri, Sanzo, Spadazzi, Veronesi.

Per la IX Commissione (Agricoltura): Audisio, Basile Giuseppe, Bolla, Bonomi, Calasso, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Geremia, Germani, Gozzi, Helfer, Maren-

ghi, Matteotti Gian Carlo, Monte, Rosati, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sedati, Sponziello, Stella.

Si sono astenuti.

Per la VII Commissione (Lavori pubblici): Amendola Pietro, Baglioni, Brodolini, Cavazzini, Cervellati, Cianca, Curti, Di Nardo, Floreanini Gisella, Giacone, Grezzi, Magno, Matteucci, Messinetti, Polano, Pollastrini Elettra, Rigamonti, Spallone, Villani.

Per la IX Commissione (Agricoltura). Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Compagnoni, Corbi, Fogliazza, Fora Aldovino, Gomez D'Ayala, Grifone, Magnani, Marabini, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Pirastu, Ricca, Sampietro Giovanni, Sansone, Tognoni, Zannerini, Zanoni.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI